

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20367 Anno 2018

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: NAPOLITANO LUCIO

Data pubblicazione: 31/07/2018

ORDINANZA

sul ricorso 8253-2016 proposto da:

COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato
ANGELA PROVENZANI;

- *ricorrente* -

contro

F.LLI ANIA DI ANIA GIOVANNI & C. SNC, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIOVAN BATTISTA GANDINO 12, presso lo studio dell'avvocato
SALVATORE IANNELLO, che la rappresenta e difende;

- *controricorrente* -



avverso la sentenza n. 605/30/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, depositata il 18/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/04/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Ragioni della decisione

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - *bis* del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 605/30/2015, depositata il 18 febbraio 2015, la CTR della Sicilia rigettò l'appello proposto dal Comune di Palermo nei confronti della società F.lli Ania di Ania Giovanni & C. S.n.c. (di seguito società) avverso la sentenza della CTP di Palermo, che aveva accolto il ricorso della società medesima avverso il silenzio – rifiuto del Comune di Palermo su istanza di rimborso formulata dalla contribuente in ordine a TARSU relativa agli anni 1995, 1996 e 1997.

Avverso la sentenza della CTR il Comune di Palermo ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, cui la società resiste con controricorso.

1. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso del Comune di Palermo per tardività, formulata dalla controricorrente, che ritiene che nella fattispecie debba trovare applicazione il termine breve di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c., sul presupposto che la sentenza deve intendersi notificata al Comune ai

sensi dell'art. 16, comma 3, del d. lgs. n. 546/1992, mediante consegna diretta dell'atto all'ente locale.

1.1. Osserva, infatti, la Corte, che la sentenza della CTR della Sicilia oggetto del presente ricorso per cassazione è stata depositata il 18 febbraio 2015 ed il 27 marzo 2015 risulta acquisita a protocollo in entrata del Comune di Palermo col solo numero di protocollo, senza che sia stata apposta la sottoscrizione per ricevuta da parte del funzionario ricevente. Difetta, pertanto, nella fattispecie, il requisito formale al quale il succitato art. 16, comma 3 del d. lgs. n. 546/1992 subordina la validità della notifica dell'atto proprio del processo tributario mediante consegna diretta all'ente locale, cioè il rilascio di ricevuta, con relativa sottoscrizione, sulla copia dell'atto da parte dell'impiegato addetto (cfr., in tal senso, Cass. sez. 5, 24 febbraio 2012, n. 2816; Cass. sez. 5, 20 giugno 2002, n. 8982).

A ciò consegue che il ricorso per cassazione - notificato il 18 marzo 2016 entro il termine lungo di un anno e 31 giorni, secondo le disposizioni dell'art. 327 c.p.c. nella sua formulazione applicabile *ratione temporis*, trattandosi di processo introdotto in primo grado anteriormente al 4 luglio 2009, e 1 della l. n. 742/1969 pure nella sua versione applicabile *ratione temporis*, in relazione alla sospensione per il periodo feriale dal 1° agosto al 31 agosto 2015 - deve ritenersi tempestivo.

2. Con l'unico motivo di ricorso il Comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 19 e dell'art. 21 del d. lgs. n. 546 del 31/12/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo omesso la sentenza impugnata, che ha accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso il silenzio- rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso proposta dalla società, di considerare che nella fattispecie in esame le somme in relazione alle quali era stata

proposta la relativa istanza erano conseguenza di cartelle di pagamento emesse per le annualità in questione divenute definitive perché non opposte dalla contribuente nei termini.

2.1. Trova dunque applicazione, nella fattispecie in esame, il principio di diritto espresso da questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, 15 gennaio 2007, n. 672) secondo cui «In tema di contenzioso tributario, la valorizzazione del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione al fine di individuare un atto impugnabile da parte del contribuente si giustifica solo nei casi in cui il versamento o la ritenuta del tributo non siano stati preceduti da un atto di imposizione suscettibile di impugnazione diretta, e pertanto, quando la riscossione avviene per mezzo del ruolo, l'impugnazione del contribuente deve essere proposta tempestivamente contro il predetto atto impositivo, senza alcuna necessità di provocare il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione». Ciò comporta che qualora (come nella specie) il contribuente non impugni l'atto con il quale l'amministrazione ha esplicitato la pretesa tributaria, «ma presenti istanza di rimborso, dopo aver pagato nei termini richiesti, dalla definitività per mancata impugnazione dell'atto impositivo deriva l'inammissibilità dell'istanza, perché contrastante con il titolo, ormai definitivo, che giustifica l'attività esattiva dell'amministrazione».

Il ricorso del Comune di Palermo va pertanto accolto, non avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione del principio di diritto sopra indicato. E, non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere, la causa può essere decisa nel merito, *ex art. 384, comma 2, ultima parte, c.p.c.*, con il rigetto dell'originario ricorso della contribuente.

3. Avuto riguardo all'andamento del giudizio, possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di

merito, ponendosi, secondo soccombenza, a carico della controricorrente, le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l'originario ricorso della contribuente.

Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito e condanna la controricorrente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie, nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 aprile 2018


Il Presidente